



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Mariavittoria Papa	Presidente
dott. Maria Gallo	Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere rel.

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020, prorogato dal d.l. n. 228/2021, e della successiva camera di consiglio del 7.3.2022, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1519/2020 R.G. Ruolo Previdenza

TRA

I.N.P.S. in persona del rappresentante legale pro – tempore, in proprio e in qualità di mandatario della S.C.C.I. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avvocato Itala de Benedictis, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Galileo Ferraris 4

Appellante

E

VASTURZO ANNA rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Posillico presso il cui studio, sito in Caserta alla via F. Renella n. 55, è elettivamente domiciliata

Appellato

E

AGENZIA Entrate RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baccari presso il cui studio sito in Napoli alla Via S. Lucia n.107, è elettivamente domiciliata

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Vasturzo Anna proponeva impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 028201790122076701000 notificata il 12.12.2017, con cui l'Inps le ingiungeva il pagamento di euro 8.890,03 per omesso versamento di contributi previdenziali I.V.S per le annualità dal 2006 al 2011 oltre sanzioni civili.

Preliminarmente la ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione stante la mancata notifica dell'avviso di addebito e dell'avviso bonario, la non debenza delle somme considerato il mancato svolgimento dell'attività a fondamento dei contributi richiesti, nonché la prescrizione del credito azionato considerata l'omessa notifica degli atti contenuti nell'intimazione.

Con sentenza n. 2261/2019 del Tribunale di S. Maria C.V, il GL dichiarava prescritti i crediti previdenziali di cui all'intimazione di pagamento n. 0282017 90120767 01, con riferimento all'avviso di addebito 328 2012 000469229 87 in quanto l'INPS non aveva provato la rituale notifica dell'avviso di addebito.

Con ricorso depositato il 15.7.2020 proponeva appello l'INPS contestando le conclusioni del GL ed evidenziando che, contrariamente a quanto affermato con la sentenza impugnata, l'Istituto aveva provato la regolare notifica dell'avviso di addebito, avvenuto con raccomandata n. 65011197378-5 notificata in data 18.01.2013. Ne conseguiva, eccepiva l'Istituto, che il termine di prescrizione era stato tempestivamente interrotto; inoltre, con la notifica dell'intimazione impugnata, in data 12.12.2017, era stata interrotta la prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, con la conseguenza che i contributi richiesti risultavano dovuti.

Quanto alle altre eccezioni formulate dalla Vasturzo, evidenziava l'INPS che, considerata la regolare notifica dell'avviso di addebito, le stesse erano tardive in quanto avrebbero dovuto essere proposte, ex art. 24 D.Lvo 46/1999, entro 40 gg. dalla notifica dell'avviso

Si costituiva Vasturzo eccependo:

la tardività dell'appello essendo stata la sentenza regolarmente notificata al domicilio eletto

la tardività dell'appello anche considerando il termine lungo di sei mesi e la sospensione per Covid

la infondatezza dell'appello non risultando provata la notifica dell'avviso di addebito

in via subordinata riproponeva tutte le censure già formulate con il ricorso introduttivo.

Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossioni eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLADECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'appello.

Quanto alla prima eccezione di tardività formulata dalla Vasturzo, osserva la Corte che nel caso di specie non si può applicare il termine breve per impugnare. Invero, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 14.11.2019 ed è stata notificata al domicilio eletto in primo grado dall'INPS (Caserta via Arena loc. San Benedetto c/o Ufficio Legale), tuttavia nella notifica non risulta indicato

il Procuratore costituito in primo grado, ma la parte, ossia “INPS direzione Provinciale in persona del l.r. p.t. domiciliato per la causa in Caserta via Arena loc. San Benedetto c/o Ufficio Legale”. Tale notifica è inidonea a produrre l’effetto acceleratorio di cui all’art. 325 c.p.c. come da ultimo chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cass. con la sentenza n. 20866/2020 che così hanno statuito: “la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza.”

Anche la seconda eccezione di tardività va respinta, in quanto anche applicando il termine lungo per la presentazione dell’appello, al momento del deposito del ricorso lo stesso non era decorso. Come si è detto la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 14.11.2019, sommando a tale data 6 mesi, più 64 giorni di sospensione dei termini, secondo il disposto dell’art. 83 D.L. 18/20 e del D.L. 23/2020, la data ultima per il deposito dell’appello era il 17.7.2020 laddove il deposito è intervenuto il 15.7.2020.

Quanto al merito, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure la prova della regolare notifica dell’Avviso di addebito n. 328 2012 000469229 87 è in atti, infatti, l’Istituto ha prodotto copia della cartolina dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 65011197378-5, notificata in data 18.01.2013 alla appellata, raccomandata il cui numero è indicato chiaramente con il codice a barre e il numero identificativo sull’Avviso di addebito notificato.

Ne consegue che tutte le eccezioni relative al credito vantato dall’istituto, compresa la prescrizione quinquennale, andavano eccepite nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica. Né la prescrizione risulta matura dopo la notifica dell’avviso di addebito, in quanto in data 12.12.2017 risulta regolarmente notificata l’intimazione di pagamento che ha nuovamente e tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.

Ne consegue che l’opposizione proposta da Vasturzo Anna va rigettata.

Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la complessità delle questioni interpretative, vanno compensate nella misura della metà, mentre la parte residua va posta a carico della Vasturzo e liquidata come da dispositivo.

PQM

La Corte così provvede:

accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da Vasturzo Anna con il ricorso di primo grado;

compensa le spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura della metà e condanna Vasturzo Anna al pagamento della parte residua che liquida in euro 1.360,00 per il primo grado ed in euro 950,00 per il presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.

Napoli 7.3.2022

L'estensore

Nicoletta Giammarino

Il Presidente

Mariavittoria Papa